

Cassazione Nelle Onlus incassi con limiti

Alessandro Galimberti
MILANO

Farsi pagare le prestazioni socio-assistenziali erogate non è incompatibile con lo status di Onlus, sempre che il lucro conseguito dalla fondazione non sia distribuito come utile o avanzo di gestione. Le Sezioni unite civili della Cassazione (sentenza 24483/08, depositata il 9 ottobre) hanno respinto il ricorso contro un provvedimento della Commissione tributaria regionale di Bologna che annullava la cancellazione dall'Anagrafe unica di una Onlus di assistenza di anziani.

Secondo le Entrate, l'attività svolta dalla fondazione bolognese era destinata a pazienti benestanti, e quindi mancava la condizione delle finalità di solidarietà sociale prevista dal Dlgs 460/97, e inoltre i «cospicui utili» realizzati non erano stati impiegati per ridurre il costo delle rette. La Ctp di Bologna aveva sposato questa tesi, ordinando la cancellazione della onlus dall'Anagrafe unica, provvedimento ribaltato dalla commissione regionale.

I giudici di piazza Cavour hanno rilevato che «la realizzazione di utili non esclude il fine solidaristico dell'attività» (in questo caso, assistenza agli anziani); occorre però «che gli utili stessi vengano impiegati per la realizzazione di attività istituzionali o connesse o che, comunque, non vengano distribuiti». Nel caso specifico, le Entrate avrebbero dovuto dar prova del venir meno dei presupposti per l'iscrizione all'anagrafe, in particolare sull'indebitato utilizzo degli utili: «Il solo perseguimento di questi non è sufficiente a determinare la perdita dello status di Onlus», chiosa il relatore.

